

CONVENZIONE

Alpen 2.0 S.r.l. – Comune di Balme

Derivazione ad uso idroelettrico dal Torrente Stura di Ala

TRA

la società Alpen 2.0 S.r.l. con sede in Torino via Pomba 23, capitale sociale Euro 100.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 11484960015, (la “**Alpen 2.0**”);

il Comune di Balme con sede in Balme TO via Capoluogo 139, codice fiscale 83002910012 (il “**Comune**”);

definiti congiuntamente “**Parti**”;

PREMESSO CHE

- Alpen 2.0 è titolare di un progetto di impianto idroelettrico con derivazione dal Torrente Stura di Ala (il “**Progetto**”), interamente situato nel territorio del Comune di Balme, al momento in attesa di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio;
- in data 17.12.2012 il proponente precedente Ronc S.r.l. – Cogeis S.p.A. in associazione temporanea, al quale Alpen 2.0 è subentrata, stipulava una convenzione con il Comune, regolante rapporti di collaborazione e impegni di natura operativa ed economica (la “**Convenzione Ronc-Cogeis**”);
- nel tempo trascorso, protrattosi per molti anni a causa delle difficoltà di finalizzare una valida soluzione tecnica per la connessione di nuovi impianti idroelettrici alla rete elettrica nazionale, sono mutate alcune prerogative dell'operazione, tali da rendere incompatibili i termini stabiliti dalla Convenzione Ronc-Cogeis con la fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria del Progetto;
principalmente:
 - . incremento dei costi di investimento/realizzazione e, per contro, riduzione dei proventi da cessione dell'energia, in assenza di incentivi confrontabili a quelli disponibili al tempo;
 - . significativo aumento dei canoni demaniali e sovraccanoni (BIM e “rivieraschi”), con aggravio del conto economico per Alpen 2.0 e, viceversa, vantaggio per il Comune (oltre che per Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino);
 - . evoluzione della normativa (Linee Guida DM 10.9.2010, D.Lgs. 387/2003 Art. 12 “Autorizzazione Unica”) con limitazione delle misure di compensazione entro il 3% dei proventi annui da cessione dell'energia, da riconoscersi in forma non monetaria bensì attraverso un piano di identificazione ed effettiva realizzazione delle misure stesse;

- in riferimento alla situazione aggiornata, nel dare atto delle mutate condizioni economiche, le Parti confermano l'interesse alla realizzazione del Progetto, riconoscendone la capacità di generare benefici condivisi e pertanto dichiarandosi disponibili e impegnati a rivedere i termini in precedenza previsti nelle Convenzioni Ronc-Cogeis, fermo restando l'intendimento di attuare un regime di collaborazione;
- in tal senso Alpen 2.0 attesta che il Progetto, in corso di revisione tecnica per allineamento a criteri operativi, tecnologici ed economici aggiornati, è finalmente in fase di riattivazione del percorso autorizzativo, nella prospettiva di una sua concreta realizzazione nel tempo il più breve possibile;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e costituiscono volontà condivisa e dichiarata dalle Parti.

Art. 2 – Impegni del Comune

Il Comune, nella sua favorevole condivisione del Progetto, si impegna a supportare Alpen 2.0 nella definizione dei rapporti formali con il territorio, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti di utilizzazione delle aree interessate dalla realizzazione delle diverse componenti costitutive del futuro impianto, inclusa la messa a disposizione di terreni dei quali il Comune stesso sia proprietario, tanto in occupazione temporanea (per cantierizzazione) quanto in servitù o diritto superficario permanente (condotta, centrale).

Inoltre, il Comune si farà carico di istruire e portare a termine nel più breve tempo possibile gli atti formali attinenti al percorso autorizzativo del Progetto, quali le varianti urbanistiche e/o qualsiasi altro adempimento necessario riferibile alla sua competenza.

Infine, il Comune si impegna a partecipare attivamente nell'identificazione delle misure di compensazione che Alpen 2.0 porrà in essere, riferibili alla realizzazione del Progetto, in attuazione della modalità (e modello organizzativo) di cui al successivo Art. 3.

Art. 3 – Impegni di Alpen 2.0

Per quanto riguarda la messa a disposizione delle aree di proprietà comunale, in quanto interessate dall'installazione di componenti del futuro impianto idroelettrico, e servizi rivolti a supportare i rapporti sul territorio sempre in riferimento all'acquisizione e all'utilizzazione di aree (di proprietà privata), Alpen 2.0 riconoscerà al Comune l'importo annuo forfettario di

Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), indicizzato ISTAT, per tutta la durata del periodo di titolarità e funzionamento dell'impianto idroelettrico.

La messa a disposizione dei terreni da parte del Comune a Alpen 2.0 sarà definita e regolata da uno o più contratti formali (diritto superficiario, servitù...modalità da concordarsi). Allo scadere dei titoli di utilizzazione dei terreni, come concessi dal Comune, ferma restando la possibilità di concordare un rinnovo delle concessioni, anche i terreni acquisiti in proprietà da Alpen 2.0 saranno trasferiti in proprietà al Comune stesso, in modo da determinare una ricongiunzione completa delle aree asservite all'impianto.

Per quanto riguarda le misure di compensazione, Alpen 2.0 interverrà in proprio con azioni:

- di natura strettamente ambientale, rivolte alla rinaturazione del corso d'acqua nel tratto sotteso dal nuovo impianto, per quanto suggeribile e praticabile sulla base di una specifica ricognizione tecnica finalizzata;
- di natura territoriale, consistenti nella:
 - . impostazione della centrale di produzione con accessibilità-visibilità pubblica tipo *visitor center* su tematica PRODUZIONE ENERGIA – FONTI RINNOVABILI – FONTE IDRAULICA – SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, e dotazione di servizio igienico sempre aperto al pubblico e regolarmente gestito;
 - . valorizzazione paesaggistico-sociale, in chiave sentieristica-escursionistica, del tratto iniziale della condotta, quale percorso pedonale per l'osservazione dell'opera di presa dell'impianto e dell'ambiente fluviale circostante, e complessivamente, anche con riferimento a elementi significativi dal punto di vista storico, lungo l'intero tracciato e le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto;
 - . fornitura e posa, lungo il percorso della condotta, di cavidotto a disposizione del Comune per futura eventuale installazione di cavi di utilità pubblica (e.g. fibra ottica, illuminazione, videosorveglianza).

Inoltre, espressamente a norma Linee Guida DM 10.9.2010 D.Lgs. 387/2003 Art. 12, Alpen 2.0 destinerà e impiegherà stabilmente un importo pari al 3% (trepercento) dei proventi annui da cessione dell'energia, inclusi eventuali incentivi, sempre a scopo compensativo tramite modalità di programmazione e gestione demandata a specifico soggetto terzo.

Tale importo sarà infatti devoluto di anno in anno da Alpen 2.0 a un ente di nuova costituzione, *no-profit* (fondazione), autonomo nella sua gestione operativa ma dipendente negli indirizzi strategici e nella *governance* dal Comune, avente la missione specifica di perseguire organicamente obiettivi di prossimità territoriale del Progetto, ovvero obiettivi produttori benefici di natura sociale e socioeconomica nell'interesse della comunità residente a Balme, attraverso interventi e iniziative tanto materiali (opere) quanto immateriali quali comunicazione, formazione, stimolazione culturale, sostegno diretto alla popolazione residente, sostegno alla crescita della professionalità...

Ente da costituirsi e attivarsi a cura e onere di Alpen 2.0, auspicabilmente in condivisione con uno o più altri sostenitori.

(si veda bozza di statuto, di seguito e a carattere esemplificativo).

Le Parti condividono l'opinione che la scelta di procedere finanziariamente in progressione, ovvero di anno in anno e per l'intero periodo di esercizio dell'impianto, nella formazione, messa a disposizione e impiego degli stanziamenti eseguiti da parte di Alpen 2.0, sia migliorativa rispetto all'opzione di un'unica corresponsione iniziale, in quanto funzionale a:

- . evitare la riduzione dell'importo inevitabilmente conseguente all'attualizzazione;
- . mantenere un ragionevole allineamento degli importi stanziati alla dinamica inflazionistica;
- . garantire nel tempo una capacità di adattamento delle misure al mutare delle esigenze.

L'eventualità di anticipazioni finanziarie da parte di Alpen 2.0 darà luogo al recupero degli interessi sul capitale anticipato, su base remunerativa riferita al mercato.

Infine, Alpen 2.0 si impegna ad attivare una risorsa professionale locale, dimensionata in base all'effettivo fabbisogno operativo per l'esercizio dell'impianto, ed esternalità connesse.

Art. 4 – Tempistica, recesso da parte di Alpen 2.0

Alpen 2.0 attesta che è in corso il perfezionamento di revisione evolutiva della progettazione impiantistica, inclusi lo studio di impatto ambientale e la produzione di tutti gli elaborati necessari ai fini dell'iter istruttorio-autorizzativo presso Città Metropolitana di Torino, e si impegna, una volta autorizzato il Progetto, ad una sua realizzazione e messa in esercizio nel tempo più breve possibile.

L'ipotesi che Alpen 2.0 receda dall'impegno di realizzare il Progetto sarà ammessa, senza che si configurino diritti di rivalsa, solo per circostanze non dipendenti dalla volontà della stessa Alpen 2.0 o nel caso in cui, nel passaggio alla fase attuativa, si riscontrasse una sua oggettiva insostenibilità sotto il profilo economico-finanziario.

Una volta avviati i lavori di realizzazione del nuovo impianto, Alpen 2.0 sarà impegnata ad attuare una cantierizzazione completa, di limitazione dell'impatto per quanto possibile e priva di interruzioni (salvo quelle determinate da situazioni climatiche), garantita, con termine ad opere compiute, da copertura fidejussoria assicurativa o bancaria relativa al rischio di mancata ultimazione dell'intervento, in applicazione dei termini normativi che regolano le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici, come stabiliti dalla Città Metropolitana di Torino (rif. "criteri per la predisposizione delle istanze" e relative indicazioni).

Art. 5 – Oneri, finanziamento misure di compensazione

Tutti i costi riferibili a progettazione, realizzazione ed esercizio delle opere impiantistiche e connesse, di cui alla presente Convenzione, saranno a carico di Alpen 2.0.

Circa gli importi di cui in Art. 3, Alpen 2.0 si atterrà alla seguente tempistica di corresponsione o spesa:

- a impianto idroelettrico in parallelo tecnico, entro il 30 novembre di ogni anno per il corrispettivo inerente alla messa disposizione dei terreni e servizi connessi da parte del Comune, con riferimento all'anno corrente;
- entro il 28 febbraio di ogni anno per il versamento, a favore dell'ente *no-profit* di cui in Art. 3, dell'importo correlato ai proventi da cessione dell'energia maturati e introitati nell'anno precedente.

Art. 6 – Durata

La presente Convenzione è validamente applicabile a partire dalla data di sottoscrizione e fino allo scadere della concessione idroelettrica intestata a Alpen 2.0, con impegno delle Parti a valutarne l'estensione, purchè in presenza di rinnovo della concessione alla stessa Alpen 2.0.

Art. 7 – Esclusiva, riservatezza delle informazioni

Le Parti si impegnano al rispetto dell'esclusività reciproca per quanto riguarda gli impegni stabiliti nella presente Convenzione.

Le Parti si impegnano inoltre alla riservatezza per tutte le informazioni scambiate sia in fase di progettazione che quando il Progetto sarà realizzato e l'impianto regolarmente messo in esercizio e gestito.

Art. 8 – Convenzione Ronc-Cogeis

La presente, debitamente sottoscritta dalle Parti, sostituisce e supera la precedente Convenzione Ronc-Cogeis di cui in premessa, la quale pertanto si intende cessata per validità ed effetti.

Art. 9 – Subentro

In caso di subentro da parte di terzo(i) alla Alpen 2.0 nella titolarità della concessione e/o nella proprietà dei beni impiantistici, ovvero in caso di cambiamento del controllo societario, la stessa Alpen 2.0 dovrà garantire che il realizzarsi del nuovo assetto operativo mantenga inalterata la piena validità e applicabilità della presente Convenzione, essendo tale garanzia condizione vincolante al fine del perfezionamento dell'operazione.

Art. 10 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, riferibili a quanto pattuito con la presente Convenzione e non componibili amichevolmente, verranno deferite all'Autorità Giudiziaria, essendo competente il Foro di Torino.

Balme,

Comune di Balme, il Sindaco
(.....)

Alpen 2.0 S.r.l., il Legale Rappresentante
(.....)

= ° =

FONDAZIONE

.....

Art. 1 – Costituzione

È costituita, senza fini di lucro, una Fondazione denominata “.....”.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Balme TO, presso il Municipio.

Lo spostamento della sede della Fondazione, così come la costituzione e cessazione di eventuali unità operative, può avvenire con modalità e provvedimenti nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3 – Scopo

La Fondazione ha lo scopo di promuovere organicamente, nell'ambito del Comune di Balme e della sua comunità di residenti, operatori e frequentatori, una strategia di prossimità territoriale della gestione della risorsa idrica presente, utilizzata localmente, in particolare con riferimento alla produzione idroelettrica e alla produzione e fornitura di acqua per l'uso umano, attività entrambe di natura industriale-economica, attivando iniziative sia materiali (opere) sia immateriali, generatrici di impatti positivi per il miglioramento paesaggistico-ambientale e il potenziamento del capitale sociale e il benessere socioeconomico a scala locale.

In riferimento alla visione strategica ispiratrice della linea di azione della Fondazione assumerà una particolare importanza l'obiettivo sociale, in quanto le azioni gestite saranno rivolte primariamente alla comunità locale, nel senso che la scelta delle iniziative e il loro modo di essere attuate dovranno mirare, in termini reali, allo sviluppo di quei fattori che presiedono alla coesione sociale, promuovendo il senso di appartenenza e dello spirito cooperativo presenti nella comunità stessa, attraverso la comunicazione, la formazione, la partecipazione attiva, la stimolazione culturale a livello profondo e in ottica di medio-lungo periodo, il miglioramento paesaggistico-ambientale quale veicolo della promozione sociale, il tutto teso alla stimolazione di una responsabilità civica diffusa e stabile quale elemento di sviluppo e alla valorizzazione del potenziale umano disponibile, specialmente con riguardo alle nuove generazioni.

Costituisce occasione ed elemento fondativo e di avvio dell'attività della Fondazione la realizzazione ed entrata in servizio dell'impianto idroelettrico Alpen 2.0 "Ciavanette" utilizzante a fini energetici la risorsa idrica del torrente Stura di Ala nel tratto di sottensione compreso tra la quota inferiore del Pian della Mussa e il capoluogo comunale, sostenitore finanziario e *partner* portatore di competenza tecnico-organizzativa per quanto necessario.

Successivamente altri attori nel ruolo di *partner* sostenitori, presenti o di futura attivazione, così come Alpen 2.0 titolare dell'intervento di cui al precedente capoverso, potranno aderire al Comitato e sostenerne la strategia e le azioni, sia finanziariamente che nuovamente con l'apporto di competenza e capacità tecnico-organizzativa.

La Fondazione effettua un costante monitoraggio del progresso della propria azione, producendo informazione e sensibilizzazione nei confronti dei soggetti istituzionali di riferimento e del pubblico.

In termini operativi, la Fondazione potrà agire nei modi ritenuti più opportuni e consentiti dalle norme vigenti, essendo in ogni caso esclusa qualsiasi attività imprenditoriale e/o commerciale avente finalità di lucro.

Art. 4 – Durata

La durata della Fondazione è fissata con termine al 31 dicembre 2070, salvo scioglimento anticipato o nuovo termine stabilito in caso di trasformazione.

Inoltre, l'assemblea dei promotori potrà deliberare la proroga della durata della Fondazione per consentire il pieno raggiungimento dello scopo assegnato (Art. 3).

Art. 5 – Compagine

La Fondazione è costituita da promotori e sostenitori, i quali condividono e si impegnano ad osservare lo scopo della Fondazione stessa, nelle sue caratteristiche fondanti.

Tale prerogativa di coerenza è requisito irrinunciabile per l'adesione e il permanere dei promotori e dei sostenitori all'interno della Fondazione, anche ed espressamente in riferimento a possibili circostanze di recesso o esclusione imposta.

La compagine della Fondazione è ad assetto variabile, in una logica evolutiva e tenuto conto della progressività nel perseguire lo scopo assegnato.

I promotori sono designati e possono essere revocati dal Comune di Balme, il quale è esso stesso promotore, rappresentato dal Sindaco o suo delegato.

L'adesione alla Fondazione in qualità di promotore è gratuita, dunque non determina obbligo di versare quote di partecipazione o contributi finanziari di qualsiasi importo e natura.

I sostenitori sono selezionati e possono essere revocati con decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Promotori

Possono essere promotori persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici o privati, la cui ammissione sia approvata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i promotori sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

L'appartenenza alla Fondazione determina nei promotori:

- il diritto di partecipare alle attività della Fondazione, eleggere il Consiglio Direttivo e approvare il rendiconto annuale;

- il dovere di partecipare alle assemblee, cooperare per il raggiungimento degli scopi, tenere un comportamento improntato a correttezza e buona fede.

La qualità di promotore non è trasferibile.

Art. 7 – Perdita della qualità di promotore

La qualità di promotore si perde nei seguenti casi:

- decesso, se trattasi di persona fisica;
- cessazione, se trattasi di persona giuridica;
- recesso da esercitarsi in modo formale con comunicazione al Consiglio Direttivo;
- esclusione imposta dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, nei casi di inosservanza dello statuto, inadempienza degli impegni assunti a qualunque titolo verso la Fondazione, comportamento che possa creare danno alla Fondazione.

L'esclusione per inadempienza degli impegni assunti sarà deliberata solo dopo che il promotore sia stato diffidato ad adempiere entro un congruo termine e non abbia adempiuto. Il Consiglio Direttivo, nel procedimento di esclusione, deve garantire al promotore il principio del contraddittorio. Il promotore che, per qualsiasi motivo, cessa di fare parte della Fondazione non ha diritti di recupero su contributi o oblazioni da lui versati né sul patrimonio della Fondazione.

Art. 8 – Patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio della Fondazione, che è interamente ed esclusivamente destinato al raggiungimento dello scopo, è costituito da:

- conferimenti dei promotori al momento della costituzione o loro ammissione;
- eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti destinati all'attuazione dello scopo, ed ogni eventuale conferimento a titolo di liberalità, denaro e/o beni mobili e immobili;
- eventuali fondi di riserva, costituiti con eccedenze di gestione e rendite prodotte dai beni in dotazione patrimoniale della Fondazione;
- oblazioni raccolte;
- eventuale ricavo dell'organizzazione di manifestazioni, pubblicazioni, servizi e altre attività finalizzate al raggiungimento dello scopo della Fondazione e ad essi direttamente connesse o di essi integrative;
- ogni altra entrata e cospite patrimoniale.

Il fondo di gestione della Fondazione si costituisce e alimenta periodicamente mediante versamenti dei promotori e storni dal patrimonio allo scopo di sostenere i costi delle attività promosse, incluse le spese di ordinario mantenimento.

Art. 9 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario e alla stesura di una relazione sull'andamento della gestione.

Il rendiconto, compilato con criteri di oculata prudenza, dovrà essere costituito da un consuntivo dell'esercizio con un dettagliato conto delle spese e dei ricavi e dovrà essere presentato all'assemblea dei promotori per l'approvazione entro il trenta aprile di ogni anno.

La Fondazione è tenuta a impiegare le entrate e gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse, in conformità allo scopo di cui in Art. 3.

È vietato distribuire anche indirettamente avanzi di gestione, fondi, riserve o quote di patrimonio.

Art. 10 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei promotori, ordinaria o straordinaria;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale.

Art. 11 – Assemblea dei promotori

L'Assemblea rappresenta l'insieme dei promotori e tutti i promotori hanno diritto di parteciparvi.

Le deliberazioni dell'Assemblea, legalmente prese, vincolano tutti i promotori ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Ogni promotore ha diritto a un voto.

Al Comune di Balme, adeguatamente rappresentato, spetta il diritto di veto su qualsiasi decisione assunta o in corso di valutazione in Assemblea.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il termine del trenta aprile di ogni anno. Essa deve inoltre essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei promotori.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata con lettera raccomandata, anche a mano, o con messaggio di posta elettronica confermato, da inviare ai promotori almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei promotori. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare le norme statutarie occorrono la presenza di almeno due terzi dei promotori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo restando il divieto di modificare lo scopo della Fondazione se non con voto favorevole della totalità dei promotori.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei promotori.

L'Assemblea regolarmente convocata nomina, di volta in volta scegliendoli tra i promotori presenti, presidente e segretario della seduta della riunione.

I verbali dell'Assemblea, nonché i rendiconti economici e finanziari, restano a disposizione dei promotori presso la sede della Fondazione e possono essere inviati in copia ai promotori che ne fanno richiesta.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali della Fondazione;
- approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre su tutte le materie non espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria, e su tutte quelle previste dalla legge o sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché le delibere relative allo scioglimento e alla liquidazione della Fondazione, ovvero alla sua trasformazione nel rispetto delle norme di legge.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione, potendo pertanto deliberare qualunque operazione esso ritenga opportuna per il conseguimento dello scopo stabilito statutariamente;

in particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- organizzare e dirigere l'attività della Fondazione;
- coordinare le azioni condotte dai promotori, quando attinenti allo scopo della Fondazione;
- gestire e conservare i fondi a disposizione della Fondazione, destinandoli allo scopo prestabilito;
- ammettere e/o escludere i promotori;
- deliberare sui programmi delle attività e delle iniziative;
- deliberare su contratti e convenzioni con terzi;
- accettare o rifiutare erogazioni, sovvenzioni ecc.;
- redigere il rendiconto annuale;
- nominare il Presidente e il Segretario Generale;
- delegare sulle proprie materie il Presidente, il Segretario Generale ed eventualmente, per specifici incarichi o ambiti della gestione, altri consiglieri;
- individuare, fissandone le relative caratteristiche con apposite convenzioni, i termini e le modalità delle collaborazioni di terzi in affiancamento alla Fondazione;
- vigilare sulla puntuale osservanza dello statuto;
- assumere gli eventuali provvedimenti disciplinari per le violazioni dello statuto.

Art. 15 – Formazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei promotori. Il numero è determinato dall'Assemblea che nomina i consiglieri.

L'Assemblea può modificare il numero dei componenti del Consiglio anche durante il loro mandato.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e fino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili.

Nel caso in cui durante un esercizio venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea perché ne deliberi la sostituzione, ovvero provvede a cooptazione in attesa di ratifica o definitiva designazione assembleare. Il consigliere eletto in sostituzione di quello venuto meno e i nuovi consiglieri eletti a seguito della modificazione del numero dei componenti del Consiglio durano fino alla scadenza di quelli già in carica.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito con raccomandata, anche a mano, ovvero messaggio di posta elettronica confermato, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, e in caso di urgenza almeno due giorni prima.

Sono valide le riunioni del Consiglio anche senza le suddette formalità di convocazione quando siano presenti tutti i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video conferenze o tele conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione di almeno la metà dei componenti in carica. Esso delibera a maggioranza degli intervenuti. Ogni componente ha diritto a un voto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione in giudizio e di fronte ai terzi, convoca e presiede di diritto le sedute del Consiglio Direttivo, esegue le deliberazioni consiliari, convoca e presiede l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria ai termini di statuto.

Art. 18 – Segretario Generale

Il Segretario Generale, che può essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente per l'attuazione delle iniziative e di ogni attività deliberata dal Consiglio e dirige le attività della Fondazione sul piano tecnico, organizzativo e dell'amministrazione.

Art. 19 - Gratuità delle cariche sociali

Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea le cariche sociali non danno diritto ad emolumenti ma soltanto al rimborso delle spese sostenute, purchè effettivamente pertinenti e documentate.

Art. 20 - Sostenitori

Possono aderire alla Fondazione in qualità di sostenitori persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, *sponsor*, banche, fondazioni e in genere soggetti che intendano sostenere moralmente e/o finanziariamente le iniziative della Fondazione.

I sostenitori non assumono la qualità di promotori e, conseguentemente, di questi non condividono diritti e obblighi statuari nei confronti della Fondazione, nè assumono responsabilità alcuna.

L'ammissibilità ed escludibilità dei sostenitori è nella competenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà convocare almeno annualmente una riunione dei sostenitori, ai quali siano presentati il rendiconto, le attività svolte, i risultati conseguiti e i programmi di lavoro della Fondazione.

In alternativa alla suddetta riunione, i sostenitori possono essere invitati a partecipare all'Assemblea dei promotori, con diritto di interazione ma non di voto.

Art. 21 - Responsabilità

Le responsabilità dei promotori per le obbligazioni assunte dalla Fondazione e personalmente dei membri del Consiglio Direttivo circa la conservazione del patrimonio della Fondazione, lo sviluppo delle attività e la corretta

destinazione del fondo di gestione rispetto allo scopo si configurano e sono regolate in conformità alle norme vigenti.

Art. 22 – Riconoscimento Onlus

L'Assemblea dei promotori ha la facoltà di deliberare la richiesta di iscrizione della Fondazione all'Anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Art. 23 – Scioglimento, trasformazione

La Fondazione si scioglie per raggiungimento del termine statutario o decisione dell'Assemblea straordinaria, con devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo al Comune di Balme.

Art. 24 – Rinvio alle norme

Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le norme vigenti.

Art. 25 – Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e applicazione del presente statuto e per qualsiasi circostanza attinente alla vita della Fondazione, ove non componibili amichevolmente, verranno deferite all'Autorità Giudiziaria, essendo competente il Foro di Torino.